

# BGer 1D\_2/2024 vom 8. April 2025

Bundesgericht, 2025-04-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1D\\_2\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1D_2_2024)

FR: TF 1D\_2/2024 du 8 avril 2025

IT: TF 1D\_2/2024 del 8 aprile 2025

## Erwägungen

### E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 150 II 346 consid. 1.1).

### E. 1.2

Contro le decisioni concernenti la naturalizzazione ordinaria il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF è escluso ( art. 83 lett. b LTF ). Un altro ricorso ordinario al Tribunale federale non entra in considerazione. Ne segue che di massima è dato il ricorso subsidiario in materia costituzionale secondo l'art. 113 segg. LTF. La decisione impugnata è finale ed è stata emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 114 in relazione con l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, art. 90 LTF ; DTF 135 I 265 consid. 1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.

### E. 1.3

Con il ricorso subsidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sono tali quelli disciplinati da norme costituzionali che assicurano all'individuo una sfera di protezione contro ingerenze statali o che, accanto a interessi pubblici, tutelano per lo meno in maniera complementare anche interessi individuali (cfr. DTF 137 I 77 consid. 1.3.1; sentenze 1D\_5/2022 del 25 ottobre 2023 consid. 1.2 e 1D\_5/2021 del 26 aprile 2022 consid. 2). Si applica il rigoroso principio dell'allegazione (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ). Il ricorrente deve quindi indicare quali diritti costituzionali sono stati violati e in che misura. Può invocare il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione ( art. 8 cpv. 1 e 2 Cost. ), nonché il divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ; DTF 138 I 305 consid. 1.4.6; sentenza 1D\_5/2022, citata, consid. 1.2). Il Tribunale federale vaglia queste censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso ( DTF 150 II 346 consid. 1.5.3; 147 I 73 consid. 2.1), e quindi non in maniera meramente appellatoria ( DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2), giurisprudenza applicabile anche per i ricorsi subsidiari in materia costituzionale in relazione a decisioni relative alla naturalizzazione ordinaria (sentenze 1D\_8/2023 del 22 gennaio 2024 consid. 1.3 e 1D\_8/2020 del 26 marzo 2021 consid. 2).

### E. 1.4

Il ricorrente fa valere un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 118 cpv. 1 LTF ); può rettificarli o completarli d'ufficio qualora il loro accertamento sia stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 116 LTF ( art. 118 cpv. 2 LTF ), ossia in maniera arbitraria ai sensi dell' art. 9 Cost. ( DTF 150 II 537 consid. 3; 150 II 346 consid. 1.6), e soltanto se il ricorrente dimostra una violazione di diritti costituzionali (sentenze

4D\_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 147 III 440 e 1D\_5/2021, citata, consid. 2).

### **E. 2.1**

L'art. 18 cpv. 1 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100) dispone che, concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda all'autorità federale. Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, soggiunge il capoverso 2, l'autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19 cpv. 2. Secondo l'art. 19 LCCit, concessa l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla cittadinanza cantonale (cpv. 1); in assenza dell'autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l'emanazione di una decisione formale (cpv. 2). Gli art. 18 e 19 LCCit, modificati il 18 settembre 2017, sono entrati in vigore il 1° gennaio 2018. Il capoverso 1 di entrambe le norme testé menzionate riprende sostanzialmente il tenore di quello dei precedenti art. 18 e 19, con l'aggiunta di un secondo capoverso.

Il regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 13 dicembre 2017 (nRLCCit; RL 141.110) è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Secondo l'art. 17 cpv. 3 nRLCCit, la concessione dell'attinenza comunale decade se l'istanza viene ritirata, rispettivamente nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 LCCit, se la concessione dell'autorizzazione federale o della cittadinanza cantonale sono rifiutate e, infine, nei casi di cui all'articolo 13 capoverso 4 dell'ordinanza federale sulla cittadinanza del 17 giugno 2016 (OCit; RS 141.01). Questa disposizione prevede che se, prima di essere naturalizzato, il richiedente non adempie più le condizioni di naturalizzazione, l'autorità cantonale competente può stralciare la domanda di naturalizzazione. Secondo l'art. 17 cpv. 2 del previgente vRLCCit del 10 ottobre 1995, il trasferimento di domicilio in un altro Cantone o all'estero prima della concessione della cittadinanza cantonale fa decadere la domanda.

L'art. 44 cpv. 2 LCCit dispone, tra l'altro, che le norme della modifica del 18 settembre 2017 si applicano alle domande presentate dopo la rispettiva entrata in vigore e a quelle presentate precedentemente se il nuovo diritto è più favorevole. Parimenti, la norma transitoria all'art. 32 nRLCCit sancisce che le norme del regolamento del 13 dicembre 2017 si applicano a tutte le domande inoltrate dopo il 1° gennaio 2018, mentre quelle presentate in precedenza sono disciplinate dal previgente vRLCCit del 10 ottobre 1995, se quello nuovo non è più favorevole.

### **E. 2.2**

La Corte cantonale ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, visto che la domanda di naturalizzazione è stata inoltrata il 10 ottobre 2008, ovvero prima dell'entrata in vigore delle modifiche della LCCit e del nuovo RLCCit, andrebbero quindi applicate le norme previgenti, sempre che siano più favorevoli al ricorrente. Accertata tuttavia la sua irreperibilità e la sua mancanza di collaborazione, essa ha condiviso l'archiviazione della domanda di naturalizzazione, lasciando quindi aperta la questione di sapere se in concreto sia applicabile l'art. 17 cpv. 2 vRLCCit o l'art. 17 cpv. 2 nRLCCit, più favorevole al ricorrente.

### **E. 2.3**

La norma previgente recitava che il trasferimento di domicilio in un altro Cantone o all'estero prima della concessione della cittadinanza cantonale fa decadere la domanda. La nuova disposizione prevede invece che il trasferimento di domicilio in un altro Cantone prima che siano terminate le indagini necessarie a rilasciare l'assicurazione secondo l' art. 13 cpv. 2 LCit fa decadere la domanda. Quest'ultima norma dispone che se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell'esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione alla Segreteria di Stato della migrazione, ciò che è avvenuto in concreto. Al riguardo il ricorrente accenna alla violazione dei principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione.

L'accenno a un non meglio precisato mancato rispetto del principio della parità di trattamento ( art. 8 cpv. 1 Cost. ), critica che disattende le esigenze di motivazione accresciute dell' art. 106 cpv. 2 LTF , è inammissibile. Questo principio impone di trattare in modo identico ciò che è simile e in modo diverso ciò che non lo è ( DTF 149 V 2 consid. 10; 148 I 271 consid. 2.2). Esso è violato solo quando casi simili, per nulla indicati dal ricorrente, siano trattati in modo diverso senza motivi oggettivi da parte della stessa autorità ( DTF 149 I 105 consid. 4.2; 138 I 321 consid. 5.3.6). Ora, il ricorrente non indica alcun caso analogo che sarebbe stato trattato in maniera differente. Anche l'accenno, privo di una qualsiasi motivazione, a una lesione del divieto di discriminazione ( art. 8 cpv. 2 Cost. ), è inammissibile.

### **E. 3.1**

Il ricorrente, adducendo di essere un cittadino apolide e non libanese, critica l'avvenuta archiviazione, al suo dire indebita, a far tempo dal 31 dicembre 2013 della sua domanda di naturalizzazione. Rimprovera alla Corte cantonale d'essersi concentrata su un periodo temporale diverso e posteriore, segnatamente dall'aprile 2013 in poi, rispetto a quello da lui ritenuto rilevante. Egli insiste sul fatto che già nel gennaio 2012 il suo incarto era stato ritenuto "pronto", poiché con scritto del 10 gennaio 2012 il Servizio naturalizzazione dell'Ufficio di stato civile gli aveva comunicato che, per una prosecuzione positiva della domanda, occorreva di principio ch'egli regolasse la sua situazione fiscale, indicando che se lo desiderava, l'Ufficio avrebbe nondimeno fatto proseguire l'istanza facendo rimarcare la sua situazione di esecuzione e fallimento. Con scritto del 13 gennaio 2012 il ricorrente ha comunicato all'Ufficio di farla proseguire. Egli sostiene che non sarebbe stato preoccupato per le imposte arretrate poiché il 17 maggio 2011 avrebbe raggiunto un accordo con l'Ufficio esazione e condoni per il pagamento degli arretrati in 12 rate mensili.

### **E. 3.2**

Il ricorrente adduce una violazione dell' art. 9 Cost. , norma che istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti dell'autorità, quando, adempite determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima. Il principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione

egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa ( DTF 150 I 1 consid. 4.1; 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1).

### **E. 3.3**

L'insorgente sostiene che la Corte cantonale non avrebbe considerato gli invocati scritti. Certo essa, con una motivazione comunque sufficiente ( DTF 149 V 156 consid. 6.1), non si è espressa in maniera specifica sugli stessi (cfr. al riguardo Fatti Ab e consid. 4.1 della decisione impugnata), insistendo sullo scritto del 9 maggio 2012 con il quale il ricorrente, richiamata la citata, analoga comunicazione del 10 gennaio 2012, chiedeva nuovamente di far proseguire la sua domanda. Il ricorrente fa tuttavia valere a torto che il suo incarto sarebbe stato "pronto". L'assunto secondo cui, all'epoca, l'incarto sarebbe stato completo e maturo è infatti inesatto, visto che le questioni ancora da verificare non concernevano solo l'invocato accordo fiscale, ma anche altri debiti nonché l'aggiornamento della sua situazione penale. Certo, l'art. 16 cpv. 1 vRLCCit recita che, concessa l'attinenza comunale e per gli stranieri rilasciata l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio con messaggio del Consiglio di Stato. Il Servizio naturalizzazioni, allo scopo di accertare compiutamente i fatti determinanti e rimediare all'evidente incompletezza dell'incarto, constatato che nel frattempo il ricorrente aveva contratto ulteriori debiti, nonostante il suo accenno a voler fare proseguire la sua domanda, verosimilmente votata all'insuccesso, ha nondimeno proceduto al necessario aggiornamento degli atti. Ciò, tra l'altro, anche in applicazione del principio inquisitorio, secondo cui l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata dalle domande di prova delle parti (art. 25 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100).

Le parti, secondo il principio della buona fede, sono infatti tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto (art. 26 cpv. 1 LPAm; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1), obbligo chiaramente disatteso nella fattispecie dal ricorrente. Anche sulla base dell' art. 12 PA (RS 172.021) l'autorità accerta d'ufficio i fatti, ma le parti sono tenute a cooperare al loro accertamento in un procedimento da esse proposto ( art. 13 cpv. 1 lett. a PA ); l'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile (cpv. 2). Quest'obbligo, proprio del diritto amministrativo e con il quale il ricorrente non si confronta, vale anche nelle procedure di naturalizzazione e sussiste pure qualora l'informazione che la persona che desidera essere naturalizzata deve fornire possa comportare un effetto negativo sulla sua procedura (sentenza 1C\_562/2023 del 9 luglio 2024 consid. 3.3). Ora, nonostante l'accenno al fatto di far proseguire la domanda, l'aver proceduto al prospettato, necessario completamento dell'incarto allo scopo di evitare il rifiuto della domanda, può essere certo discutibile, ma non è addirittura insostenibile e quindi arbitrario. Giova rilevare inoltre che a dipendenza delle circostanze, tutti i documenti relativi all'idoneità sono da aggiornare sino alla conclusione della procedura (cfr. art. 5 cpv. 3 nRLCCit). Presupposto per uno svolgimento celere e ottimale di una procedura è in effetti che le autorità siano informate dei diversi passi intrapresi dalle parti, rispettivamente dei procedimenti paralleli pendenti, in concreto d'ordine finanziario e penale (cfr. DTF 137 IV 177 consid. 2.2; sentenza 1B\_433/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2.2).

### **E. 3.4**

Il ricorrente parrebbe misconoscere che, vista l'incompletezza della documentazione fiscale e di quella inerente alla sua situazione penale venute alla luce nel frattempo, il Servizio naturalizzazioni, autorità competente per l'applicazione della legge (art. 27 nRLCCit), nell'ottica del suo obbligo di aggiornare gli atti allo scopo di evitare procedure inutili, l'ha invitato in particolare a esprimersi sulle 19 procedure esecutive in corso e i 13 attestati di carenza beni, garantendogli in tal modo il diritto d'essere sentito ( art. 29 cpv. 2 Cost. ; DTF 150 I 174 consid. 4.1: 149 I 91 consid. 3.2 e 3.4). A torto il ricorrente adduce quindi che con l'invocato accordo sulle imposte arretrate la sua situazione finanziaria sarebbe stata risolta. Le sue critiche non sono state quindi ignorate, ma valutate in maniera differente. Dagli atti di causa risulta infatti che, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'incarto non era pronto né completo, visto che numerosi documenti, decisivi per la domanda di naturalizzazione, dovevano ancora essere prodotti o aggiornati. D'altra parte, il mezzo di prova sul quale insiste il ricorrente, segnatamente il suo scritto del 9 maggio 2012, analogo a quello del 13 gennaio 2012, è stato considerato ma valutato differentemente dalla Corte cantonale sulla base di un libero convincimento (art. 25 cpv. 1 LPAm), non ritenendosi vincolata dallo stesso. Certo, questa soluzione può essere opinabile, ma non è addirittura arbitraria, neppure nel risultato. Ciò a maggior ragione visto che è stata la carenza di collaborazione del ricorrente nel fornire le informazioni attualizzate inerenti ai significativi cambiamenti della sua situazione debitoria e sotto il profilo penale a indurre l'autorità a procedere d'ufficio al criticato aggiornamento.

### **E. 3.5**

D'altra parte, con riferimento al principio dell'affidamento, egli non adduce che avrebbe preso particolari disposizioni, che non avrebbe potuto modificare senza subire un pregiudizio ( DTF 150 I 1 consid. 4.1). Il ricorrente non fa valere d'aver ricevuto, da parte dell'autorità competente, che gli aveva espressamente indicato l'incompletezza della domanda e che quindi sulla base della costante prassi sarebbe verosimilmente stata respinta, un'assicurazione vincolante ch'essa non avrebbe proceduto d'ufficio ai necessari, ulteriori accertamenti prima di trasmetterla, e ancor meno sulla concessione della cittadinanza cantonale. Come visto, la domanda è poi stata archiviata a causa dell'irreperibilità e della mancanza di collaborazione dell'istante.

### **E. 3.6**

Per di più, visto che il 24 aprile 2013 l'Ufficio aveva reiterato l'invito al ricorrente di produrre gli aggiornamenti richiesti, spettava semmai a quest'ultimo, ritenuto che anche i privati devono agire secondo il principio della buona fede ( art. 5 cpv. 3 Cost. ), contestare senza indugio, esprimendosi su tale richiesta, l'agire dell'autorità. Rendendosi irreperibile, egli non può criticare anni dopo l'emanazione di tale invito, con il quale l'autorità mostrava, visti i nuovi eventi, di non voler dare seguito alla sua richiesta di far proseguire la domanda, ritenendo tale agire inutile e votato all'insuccesso. Il comportamento del ricorrente che, disattendendo il suo obbligo di collaborazione, non ha sollevato alcuna obiezione per anni ma si è reso, intenzionalmente, irreperibile per anni, abbandonando il Cantone Ticino e disinteressandosi della procedura da lui avviata, non è quindi degno di protezione. Non si è d'altra parte in presenza di un accertamento addirittura insostenibile e quindi arbitrario dei fatti.

Sulla base del principio della buona fede e del divieto dell'abuso del diritto, anche i privati devono agire secondo il principio della buona fede ( art. 5 cpv. 3 Cost. ; DTF 137 V 394

consid. 7.1). Per tale motivo, sotto pena di perenzione, essi devono sollevare le loro obiezioni procedurali senza indugio il prima possibile, cioè alla prima occasione utile dopo essere venuti a conoscenza di un difetto. È infatti contrario alla buona fede farle valere solo in una fase successiva del procedimento o addirittura solo in una procedura susseguente, quando l'obiezione avrebbe potuto essere accertata e fatta valere anche prima. Chi partecipa e avvia una procedura, senza far valere un vizio procedurale alla prima occasione ma, come in concreto, soltanto qualora l'esito della stessa gli è sfavorevole o egli si renda conto che l'istruzione della causa non segue il corso desiderato, di regola perde il diritto di invocare successivamente l'asserita violazione procedurale ( DTF 143 V 66 consid. 4.3; 143 IV 397 consid. 3.4.2 in fine; cfr. anche DTF 149 IV 259 consid. 2.4.1).

#### **E. 4.1**

Il ricorrente, richiamando l' art. 9 Cost. , accenna, in maniera del tutto appellatoria e quindi inammissibile ( DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 205 consid. 2.6) a un abuso del potere di apprezzamento da parte dell'autorità e a un non meglio precisato diniego di giustizia, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio ( art. 106 cpv. 1 LTF ; DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1). Il fatto, sul quale egli insiste, che la Corte cantonale ha considerato una situazione di fatto diversa, perché riferita a un lasso di tempo differente da quello da lui reputato rilevante, non è decisivo. La circostanza che l'Ufficio competente abbia ritenuto necessario aggiornare i documenti dell'incarto, lacunoso, non costituisce un abuso del suo potere di apprezzamento. Il ricorrente non adduce del resto, a ragione, che le autorità cantonali non avrebbero proceduto al necessario apprezzamento complessivo delle condizioni di naturalizzazione ( DTF 146 I 49 consid. 4.4; sentenza 1D\_8/2023, citata, consid. 4).

#### **E. 4.2**

Né il ricorrente fa valere un formalismo eccessivo ( art. 29 cpv. 1 Cost. ), il cui divieto persegue lo stesso scopo del principio della buona fede ( art. 5 cpv. 3 Cost. e art. 9 Cost. ; DTF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1) e la cui esistenza è esaminata liberamente. Esso costituisce una forma particolare del diniego di giustizia, che si realizza quando la rigorosa applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o ostacola in maniera inammissibile l'accesso ai tribunali ( DTF 149 III 12 consid. 3.3.1; 148 I 271 consid. 2.3). Il ricorrente non dimostra che tali estremi sarebbero adempiuti nella fattispecie.

#### **E. 4.3**

Giova rilevare infine che, nelle descritte circostanze, l'annullamento della decisione impugnata e un rinvio della causa all'autorità cantonale affinché trasmetta la domanda di naturalizzazione, con preavviso negativo, al Gran Consiglio, il quale, secondo la sua prassi, la respingerebbe, sarebbe infruttuoso. Ciò costituirebbe soltanto una vana formalità, comportante un inutile prolungamento della procedura (cd. "formalistischer Leerlauf"; cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 e rinvii). In effetti, nelle sue risposte del 29 aprile e del 30 maggio 2022 sul ricorso per denegata giustizia dell'8 marzo 2022 e sulla replica del ricorrente, il Gran Consiglio ha espressamente sottolineato che in ogni caso la mancata trasmissione della domanda al Parlamento cantonale da parte del Servizio naturalizzazioni non può minimamente essere considerata ingiustificata e abusiva, contestando recisamente le affermazioni su questo punto del ricorrente. Ha ritenuto che l'unica ragione per cui la

procedura di naturalizzazione è stata archiviata è dovuta all'irreperibilità e alla mancata collaborazione del ricorrente.

**E. 5**

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie, considerata la situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.